RELAZIONE

La Legge regionale n° 33 del 14 aprile 1975, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio in favore dei consiglieri regionali, prevede le seguenti indennità:

- £. 50.000.000 in caso di invalidità permanente;
- £. 40.000.000 in caso di morte;
- £. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

Poiché le suddette indennità sono attualmente del tutto inadeguate si ritiene necessario modificarle.

Si propone pertanto il seguente testo di legge.



MODIFICA ALLA L. R. N° 33 DEL 14 APRILE 1975, RECANTE NORME SULLA ASSICURAZIONE INFORTUNI IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI

L'art. 2 della L.R. n° 33 del 14 aprile 1975 é modificato come segue:

- Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa é cumulativo e prevede le seguenti indennità:
 - £. 70.000.000 in caso di invalidità permanente;
 - £. 50.000.000 in caso di morte;
 - £. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata, é stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. "

CONSIGNAL PUGLIA

The Country one Constitute permanence in Z1.1-83

